

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 07/05/1987
- Integrato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 15/04/2003
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29/11/2012

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

Art. 1

I familiari o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente il giorno e l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando pel breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non siavi sospetto di resto, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21.10.1975, n. 803, i medici curanti o necroscopi, devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Tale denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso di decesso senza assistenza la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'articolo 365 del Codice Penale, da parte del Medico, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopraluogo e delle constatazioni eseguite, ad accertare le cause del decesso ed ha il compito di redigere l'apposito certificato prescritto dall'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico con funzioni igienico sanitarie.

La visita dev'essere effettuata non prima di 15 ore del decesso, salvo i casi previsti dagli art. 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 7

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffusive, come nei

casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso al medico con funzioni igienico sanitarie del Distretto per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate sulla profilassi della malattie infettive.

Art. 8

Sulla base della dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, l'Ufficiale dello Stato Civile che autorizzerà la sepoltura, a norma dell'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5.

Art. 9

Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto che il medico curante che il medico necroscopo hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria.

In tal caso, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria e la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, comprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 10

巍

1-1

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 11 .

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto. I permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come "nati morti", sono rilasciati dal medico con funzioni igienico sanitarie distrettuale. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere accolti con le stesse procedure anche i prodotti del concepimento di

presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti del concepimento e dei nati morti.

Art. 12

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica trasportati al deposito di osservazione o all'obitorio, possono essere sottoposti al riscontro diagnostico qualora richiesto dal Medico con funzioni Igienico-Sanitarie e dal Responsabile Settore Igiene Pubblica dell'U.S.

Il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, od a richiesta del medico curante quanto sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Capitolo II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, o di maciullamento e salvo quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti sicuri.

Art. 14

In caso di morte improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quanto altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico con funzioni igienico sanitarie del Distretto il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore.

Art. 16

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 7, 9 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosidetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 12 e 13.

Art. 17

Nell'ambito del cimitero deve trovare posto un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico dove non possono essere lasciate;
- c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo di evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione dal medico con funzioni igienico sanitarie.

Art. 18

I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17.

Nei casi di salme non assiste direttamente sarà assicurata sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Capitolo III

DISPOSIZIONI DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 19

Trascorso il periodo di osservazioni il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

Art. 20

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 21

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 22

Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno dolce, con pareti dello spessore non inferiore a cm. 2 e con le caratteristiche di cui all'art. 75 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803.

Qualora la salma provenga da altro Comune contenuta in doppia cassa, prima di procedere al seppellimento, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per favorire la normale decomposizione del cadavere.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private,i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri. Ciò deve risultare da un attestato del medico con funzioni igienico-sanitarie.

Art. 23

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, disposte di 40 in 40 centimetri nelle casse destinate alle tumulazioni, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di

morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.

Capitolo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 24

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803.

Il carro destinato al trasporto deve essere chiuso, interamente rivestito di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e potrà essere messo in uso solo previo risconoscimento di idoneità da parte del medico con funzioni igienico sanitarie distrettuale, che dovrà inoltre controllarlo almeno ogni anno, facendo annotazioni su apposito registro che dovrà scortare il carro stesso.

Art. 25

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia qualora venga richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 14 - lettera a) del D.P.R. 21.10.1975, n. 803.

Art. 26

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero, qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del citato D.P.R. n. 803/1975, funziona come tale la camera mortuaria e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 27

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse

comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.S.L. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Medico con funzioni igienico sanitarie distrettuale dispone le necessarie misure protettive per il suo trasporto, trattamento e destinazione, ai sensi dell'art. 12 - 3° comma del D.P.R. citato.

Art. 28

I trasporti funebri debbono svolgersi secondo gli orari, le modalità ed i percorsi determinati e resi noti dal Sindaco. In ogni caso devono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 29

I cortei funebri non debbono far sosta lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 30

Per il trasporto ordinario delle salme fuori del Comune sia all'estero che in altro Comune, dovranno essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e dall'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 c.c. di formalina F.U. e saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.

Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.

Art. 31

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare, per onoranza.

Art. 32

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 95 n. 7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario sempre che vi sia il parere favorevole del medico con funzioni igienico sanitarie distrettuali, su autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza.

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1927, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1º luglio 1937, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal Prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Art. 33

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 34

Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Per la tumulazione di prodotti abortivi e di feti non denunciati come nati morti occorre il permesso del medico con funzioni igienico sanitarie distrettuali.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 35

Il custode del cimitero deve trattenere, in ordine cronologico e numerico le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo sulla fossa comune o del loculo in cui venne posto il cadavere.

Art. 36

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 37

Il cimitero si compone:

- a) di campi di inumazione di cui uno riservato ai fini previsti dell'art.
- 11 del presente regolamento;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossario comune per le ossa, provenienti da esumazioni;
- f) di camera mortuaria;
- g) di locale per l'osservazione dei cadaveri.

Capitolo VI

INUMAZIONI

Art 38

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del suolo ed alla profondità della falda freatica.

Art. 39

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e del cognome del defunto e della data del seppellimento.

Art. 40

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di m. 2 per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm. 50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50. Si deve perciò calcolare in media ogni inumazione una superficie di mq. 2.

Art. 41

Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.

Art. 43

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima escavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

Art. 44

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole, potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore al m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietate, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su invito del Sindaco o suo delegato. In caso di inadempienza, il Sindaço od il suo delegato provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e disposto nei seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 45

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni approvate dal consiglio comunale previo pagamento della relativa tassa.

Non è consentito l'uso dei monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei 2/3 della fossa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro.

Capitolo VII

TUMULAZIONI (Sepoltura privata)

Art. 46

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.

Art. 47

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 48

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono a carico dei privati concessionari.

Art. 49

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- III) il coniuge.

Art. 50

I loculi sono capaci di una salma racchiusa in duplice cassa, l'una

 \mathbf{r}

di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura si legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconoscipto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti *lateriali, della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti lateriali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della Ditta costruttrice.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e non può pertanto essere ceduto in alcun modo ed a nessun titolo.

La relativa concessione ha la durata di anni 75; la concessione medesima deve comunque garantire, anche mediante eventuale proroga per il tempo necessario, la permanenza della salma nel loculo per un periodo non inferiore ad anni 20 dalla data della tumulazione.

Alla scadenza della concessione od al termine della proroga della stessa eventualmente intervenuta, ai sensi del comma precedente, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre nell'ossario comune i resti mortali, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione dietro pagamento del corrispondente diritto nella misura in vigore all'epoca della scadenza.

Art. 51

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 52

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, a tempo determinato di durata di 75 anni salvo rinnovo.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del settore igiene e sanità dell'U.S.L. e sentita la commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possano essere accolte nel sepoloro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, sentito il parere del medico con funzioni igienico-sanitarie.

Art. 53

Nessuna opera, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 54

Alla deadenza della concessione delle sepolture (tombe di famiglia e monumentali), gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone oboligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in

vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 55

La concessione delle aree, tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

Capitolo VIII

CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 56

- 1. Il comune di Nimis, constatando l'esiguità degli spazi cimiteriali e la difficoltà di ampliamento del camposanto, sempre nel rispetto della volontà dei defunti e dei loro parenti, tende a promuovere la pratica della cremazione e l'utilizzo dei loculi già assegnati per contenere le cassette di resti ossei, a seguito di riesumazione o contenenti ceneri da cremazione.
- 2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dalla volontà espressa dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico. Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.
- 3. L'autorizzazione alla cremazione è consentita, nel rispetto della volontà del defunto per iscritto secondo le seguenti modalità:
 - a) Disposizione testamentaria del defunto.
 - b) Dichiarazione al comune di residenza o decesso eseguita dal defunto o dal coniuge o, in assenza di esso dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Tali dichiarazioni vengono rese nulle nel caso i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione eseguita in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
 - c) Per coloro che, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che presentino nei loro fini statutari la cremazioni dei cadaveri dei propri associati. Per l'affidamento e le dispersione delle ceneri è sufficiente la dichiarazione scritta in carta libera datata e sottoscritta dall'associato. Se questi non risulta in grado di scrivere deve essere confermata da due testimoni. La dichiarazione è convalidata dal rappresentante legale dell'associazione.
- 4. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal comune su domanda dei coniuge o in mancanza di esso dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile.
- 5. La dispersione delle ceneri è autorizzata da dal comune ed è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente.
 - Per la dispersione delle ceneri, per persone non comprese al comma 3. C) del presente articolo, è necessaria l'esplicita volontà del defunto con disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. Tale esplicita volontà vale anche per il luogo di dispersione delle ceneri e per l'indicazione del soggetto incaricato della dispersione medesima.

Pertanto la richiesta alla dispersione deve indicare:

- soggetto richiedente;
- la volontà del defunto che le proprie ceneri siano affidate o disperse;
- la persona affidataria, anche se diversa da un familiare, o il soggetto incaricato alla dispersione;
- il luogo, tra quelli consentiti, della relativa dispersione.
- 6. I documenti relativi dei soggetti che hanno espresso la volontà di cremazione e affidamento o dispersione delle proprie ceneri vengono conservati nell'apposito registro presso l'ufficio di stato civile del comune.

- 7. Al fine dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto viene consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento in cui esso dichiara l'impianto di cremazione e presso il Comune dell'avvenuto decesso. Tale copia costituisce documento d'accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
- 8. Le ceneri possono essere:
 - tumulate nel cimitero in cellette cinerarie, ossari, loculi o tombe di famiglia;
 - sparse nel cinerario comune;
 - consegnate al soggetto affidatario;
 - disperse al di fuori del cimitero in luogo consentito.

Art. 57

- 1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri contengono.
- 2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
- 3. Le urne cinerarie devono essere di materiale idoneo e devono avere le dimensioni atte ad essere riposte in una nicchia ossario.

Art. 58

- 1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
- 2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.
- 3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il traporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 59

- 1. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto:
 - nel cinerario comunale
 - in natura, ad una distanza non inferiore ai 200 metri da nuclei abitativi. La dispersione in laghi, mari o fiumi o altri corsi d'acqua è consentita nel tratti liberi da natanti e da manufatti ad una distanza non inferiore a 200 metri da stabilimenti balneari.
 - in altre aree individuate dall' Amministrazione comunale in assenza di indicazioni da parte del defunto;
 - in aree private, all'aperto, con il consensi dei proprietari, escludendo la possibilità a dare adito ad attività aventi fini lucratici.
 - La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata all'interno dei centri abitati.
- 2. Nel caso di mancata indicazione del defunto riguardo al luogo di dispersione delle ceneri, la scelta viene effettuata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato dall'art. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- 3. In assenza di qualunque indicazione, decorso 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.
- 4. La dispersione delle ceneri può avvenire anche in un comune diversi da quello del decesso o di ultima residenza del defunto.
- 5. La dispersione delle ceneri viene eseguita dal coniuge o altro familiare o persona autorizzata per via testamentaria o del rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari quello di cremazione di cadaveri degli iscritti. In caso di mancanza dei soggetti sopra indicati, provvede alla dispersione delle ceneri il personale appositamente individuato ed autorizzato dal comune.

- 6. le ceneri già collocate nel cimitero comunale prima della modifica di questo regolamento avvenuta in data ______possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente capo.
- 7. L'urna affidata al soggetto avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo adeguato tale da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e il comune di ultima residenza.
- 8. Il soggetto affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna in modo da garantirne la stabilità, il decoro e la sicurezza da ogni forma di profanazione.
- 9. Il comune annota sull'apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna, le generalità del defunto ed il luogo di conservazione delle ceneri. Nel caso di cambiamento del luogo di conservazione dell'urna, il soggetto affidatario deve comunicare la nuova destinazione dell'urna al comune di residenza. In caso di trasferimento dell'urna in Comune diverso da quello indicato, il soggetto affidatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al comune di ultima residenza del defunto e al comune di nuova destinazione dell'urna.
- 10. In caso di rinuncia all'affidamento o disaccordo fra gli aventi diritto l'urna viene conservata nel cimitero comunale, o nel cimitero prescelto dal soggetto affidatario, il quale assume gli oneri relativi alla conservazione.
- 11. In caso di decesso del soggetto affidatario, la persona che rinviene l'urna è obbligata a consegnarla al cimitero comunale (o presso il comune di residenza dell'affidatario). Nei suddetti casi l'ufficio comunale competente provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al comune di ultima residenza del defunto.
- 12. Al fine di mantenere il senso comunitario della morte, in caso di consegna al soggetto affidatario dell'urna cineraria e in caso di dispersione delle ceneri, il comune prevede un apposito spazio nel cimitero con apposite targhe in ___ (riportare materiale) , della dimensione di _____, con ivi riportati i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

Art. 60

- 1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- 2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.
- 3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco al Coordinatore sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle legge sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265.

Art. 61

- 1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodi di osservazione.
- 2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) Una dichiarazione di una medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui si effettuerà;
 - b) Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

- 3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 31 è eseguito dal Coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli art. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia e controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatore a mente degli art. 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

ESUMAZIONI

Art. 62

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si eseguono dopo un decennio della inumazione, salvo i tempi maggiori dovuti alla composizione chimico-fisica del terreno od alla mancata mineralizzazione da parte dello stesso, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o per autorizzazione del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati. Per tali esumazioni è prescritta la presenza del medico con funzioni igienico sanitarie e del custode del cimitero.

Art. 63

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari o in sepoltura privata entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassettina di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 65

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Il termine previsto per l'apertura dei feretri tumulati deve coincidere con la durata della concessione eventualmente prorogata, ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 50.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Art. 66

Se i feretri estumulati devono essere inumati, nella cassa metallica deve essere praticata un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 67

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie dell'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Medico con funzioni igienico sanitarie e del custode.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre in quando trattasi di Comune montano;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico con funzioni igienico sanitarie dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 69

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il medico con funzioni igienico sanitarie constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 70

Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal medico con funzioni igienico sanitarie, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa a termini dell'art. 67 del presente Regolamento

Art. 71

Alle esumazioni devono assistere il custode del cimitero e il medico con funzioni igienico sanitarie.

Art. 72

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 73

E' proibita l'esumazione di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva, a meno che non siano passati due anni dalla morte e

che il medico con funzioni igienico sanitarie abbia dichiarato che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 74

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%., ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota o scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina e così tutto il terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%.; i necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 75

. *

Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Capitolo X

NORME GENERALI DI VIGILANZA

 $l_{p^{(q)}}$

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.
 Possono essere ricevuti anche i resti mortali delle persone originarie del Comune di Nimis.

Art. 77

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli articoli 340, 342 del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni.

Art. 78

La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo del medico con funzioni igienico sanitarie distrettuale.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode che è responsabile della sua buona tenuta.

Capitolo XI

PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 79

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 81

Il viale centrale, come i lateriali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 82

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 83

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode ritirarli e distruggerli o usarli per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro invito del custode stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 84

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

1/4

Art. 85

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 86

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 87

E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità, e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 88

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 89

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico, per quanto riguarda il servizio dei

funerali al medico con funzioni igienico sanitarie, per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 90

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonchè, la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

Art. 91

Il custode del cimitero deve:

- 1) Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
- 5) Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- 6) Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 7) Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;
- 8) Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- 9) Avvertire il medico con funzioni igienico sanitarie di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.

Art. 92

Gli addetti ai lavori nei cimiteri dovranno sottoporsi a vaccinazione antitetanica (Legge 5.3.1963 n. 292 e D.P.R. 1031/65).

Capitolo XIII

CONTRAVVENZIONI

Art. 93

I contravventori alle disposizioni del presente regolamente, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti coll'ammenda fino a lire 1.000.000 in conformità all'art. 106 del T.U.L.C.P. n. 383, e successive modificazioni nonchè della L. 24.11.1981, n. 689.

Capitolo XIV

DISPOSIZIONI FINALI 🚈

G915

Art. 94

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 95

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione.

Art. 96

E' abrogata, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 97 Disposizioni transitorie

In attesa dell'approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, vengono introdotte le seguenti disposizioni di adeguamento normativo concernenti le tumulazioni a vasche interrate semplicemente sovrapposte.

Avuto riguardo del parere 10.05.1999 n. 8/400.4/9L/44 del Ministero della Sanità il quale dispone che l'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 c. 2 e 3 si applica a tutti i loculi - compreso quelli interrati -, nel caso di tumulazioni anche a semplici vasche sovrapposte dovrà essere garantito il diretto accesso al loculo inferiore evitando la manomissione di quello eventualmente sovrastante, utilizzando tutti gli accorgimenti dell'arte atti a consentire la stabilità dei manufatti. In tale ipotesi, le prescrizioni tecniche saranno impartite direttamente dal Servizio Tecnico - Manutentivo con proprio provvedimento, ferme restando le vigenti competenze negli altri casi. Le vasche esistenti, siano esse utilizzate o meno, potranno essere impegnate per nuove tumulazioni solamente previo adeguamento alla normativa di cui sopra. In mancanza, ogni nuovo utilizzo rimane vietato.